



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE D'APPELLO DI PALERMO**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:

**Dott. Michele De Maria** **Presidente**  
**Dott. Cinzia Alcamo** **Consigliere relatore**  
**Dott. Carmelo Ioppolo** **Consigliere**

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 1524 R. G. anno 2021 promossa in grado di appello

**DA**

**I.N.P.S.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale INPS, via Francesco Laurana 59, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Ciancimino e Delia Cernigliaro.

**appellante -**

**CONTRO**

████████████████████, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Sissi Gagliardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Maggiore Toselli 36/N.

**Appellato e appellante incidentale**

All'udienza di discussione del giorno **7 dicembre 2023** le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso, depositato il 29 aprile 2019 presso il Tribunale G.L. di Palermo, ██████████ già titolare della ditta individuale ██████████  
██████ aveva proposto opposizione avverso l'avviso d'addebito n. ██████████, notificatogli dall'Inps il 10.04.2019, con la richiesta della somma di € 24.322,87 per contributi accertati e dovuti a titolo di *Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dicembre 2015- luglio 2018*, censurandolo di illegittimità per carenza di motivazione sulla causale del presunto credito (in violazione dell'art. 30, c.2 D.L. 78/2010, art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000) e



per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 46/1999, nonché deducendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa contributiva attesa la sussistenza del diritto all'esonero contributivo triennale previsto dall'art.1 c.118-124, L.n.190/2014: in subordine aveva contestato il *quantum* e rilevato che il suo legittimo affidamento escludeva la debenza delle sanzioni aggiuntive.

Si erano, tardivamente, costituiti in giudizio sia l'I.n.p.s. che la S.c.c.i. s.p.a., chiarendo che il credito ingiunto era derivato dal disconoscimento dell'agevolazione contributiva di cui alla legge 190/2014 con riferimento al lavoratore [REDACTED] [REDACTED] – assunto dal [REDACTED] il 22.05.2015 con contratto a tempo determinato - il quale, a dire dell'Istituto, nei sei mesi precedenti la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato da parte di [REDACTED] – risalente alla data del 22 novembre 2015 - sarebbe stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro sino al 22.05.2015.

Con sentenza n. 2794/2021, pubblicata in data 28.06.2021, il Tribunale ha accolto l'opposizione e annullato integralmente l'avviso di addebito ritenendo che il ricorrente [REDACTED] avesse provato il proprio diritto all'esonero contributivo ex art. 1, co. 118-124, L. 190/2014 e ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.

Riassunta la normativa riferita al godimento dell'esonero contributivo e richiamata la giurisprudenza che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, pone a carico del fruitore dello sgravio l'onere della prova della sussistenza di ogni requisito atto al godimento (cfr. per tutte: Cass. civ. sez. L., ord. n. 1157 del 18/01/2018), ha valutato che *in ragione della documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, risulta assolto l'onere della prova sulla stessa incombente, avendo dimostrato la prestazione svolta dal lavoratore suindicato in favore di altra azienda fino al 30.4.2015, data in cui dava le dimissioni, e non sino al 22.5.20215 ... risultando inoltre (dall'estratto contributivo versato in atti dalla parte ricorrente) che il lavoratore, collocato in G.I.G.S. mentre era alle dipendenze della [REDACTED] S.r.l. in data 1.1.2015, cessava definitivamente il rapporto con detta società in data 30.4.2015, per essere poi assunto in data 22.5.2015 dall'azienda facente capo al ricorrente in data 22.5.2015.*

Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'I.n.p.s., con ricorso depositato in Cancelleria il 20.12.2021.

Con l'unico articolato motivo di gravame lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato il compendio probatorio non avvedendosi, quindi, dell'assenza



di prova in ordine alla legittima fruizione della misura di favore ossia dell'esonero previsto dalla legge n.194/2014 dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumevano personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato; in particolare, a dire dell'Inps, difetterebbe il requisito soggettivo, in quanto l'esonero contributivo doveva riguardare lavoratori che nei sei mesi antecedenti alla assunzione agevolata non fossero stati occupati; invece, il [REDACTED] aveva assunto il [REDACTED] - con contratto a tempo determinato in data 25/05/2015, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 22/11/2015 con applicazione degli sgravi previsti dalla normativa già citata - che tuttavia risultava avere cessato un precedente rapporto di lavoro con la [REDACTED] in data 22/05/2015.

Contesta, in proposito, la valenza probatoria dei documenti utilizzati dal decidente, ossia: l'estratto contributivo, privo di valore certificativo; la lettera di dimissioni del [REDACTED] dal precedente rapporto lavorativo, perché inidonea a provare la cessazione del rapporto al 30.04.2015, in quanto priva di data certa e sconfessata dalla comunicazione Unilav presentata da U [REDACTED] il 25/05/2015, attestante la cessazione del rapporto in data 22.05.2015, seguita dalla trasmissione di altro Unilav, per i lo stesso [REDACTED], risalente al 5/04/2019 con l'indicazione di cessazione del rapporto risalente al 30.04.2015 ( comunicazioni che l'Inps chiede di produrre in questo grado); la scheda anagrafico-professionale dell'8/05/2019, prodotta dal [REDACTED] in corso di causa, perché di epoca successiva alla seconda comunicazione Unilav.

Per il rigetto del gravame si è costituito in giudizio [REDACTED], con memoria del 25 novembre 2023, eccependo l'esistenza del giudicato esterno *inter partes*, l'inammissibilità delle nuove allegazioni e dei nuovi documenti prodotti dall'Istituto (che in prime cure *non aveva specificato quale fosse il rapporto a tempo indeterminato rinvenuto nel semestre antecedente la trasformazione beneficiante dell'esonero; né aveva indicato il datore di lavoro di detto rapporto di lavoro; né aveva prodotto alcunché in merito al rapporto precedente a quello con [REDACTED]*; *non aveva specificamente contestato i fatti alla base del ricorso di primo grad*) e ripropone tutti i motivi (*difetto di motivazione, decadenza, infondatezza della pretesa e contestazione del quantum*) già formulati in ricorso e rimasti assorbiti ;e ove, *non ritenuti fatti pacifici e/o già provati documentalmente o mediante le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio r.g. 1149/2022 (cfr. verbale sub doc. 3. qui allegato)*, ha chiesto *ammetersi prova per testi già formulata in primo grado*: propone, al contempo, impugnazione incidentale, con la quale censura di erroneità la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato le spese di lite in



violazione dei minimi tariffari ed ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c.

In data 4 dicembre 2023 l'appellato ha depositato *Cartella recante sentenza n. 697/2023 Tribunale Palermo, sez. lav., dott.ssa Di Maio, resa nel giudizio R.G. 1149/2022, con certificazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 30.11.2023 (cioè in data successiva alla memoria di costituzione con appello incidentale) e relativa attestazione di conformità*, con la quale quel giudice, sulla scorta della prova testimoniale espletata, ha annullato il precedenti avviso di addebito riferito al recupero dei contributi correlati all'esonero per la mensilità di novembre 2015.

All'udienza di discussione del **7 dicembre 2023** la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.

\*\*\*\*\*

Ragioni di pregiudizialità logica orientano per l'esame dell'eccezione con cui il [REDACTED] deduce l'esistenza del giudicato esterno *inter-partes*.

L'eccezione è fondata.

Nonostante, infatti, le annualità contributive pretese con l'avviso di addebito n. [REDACTED] (dicembre 2015/ luglio 2018) siano distinte da quella che hanno costituito l'oggetto del precedente giudizio n. 1149/22 r.g., (novembre 2015), esse si fondano, tuttavia, sul medesimo presupposto, ovvero, il disconoscimento del diritto di [REDACTED], già titolare di ditta individuale, del diritto a fruire, per il lavoratore [REDACTED], dell'esonero contributivo triennale previsto dalla legge n. 190/2014 art.1 commi 118-124, per carenza dei requisiti che, invece, sono già stati vagliati e ritenuti sussistenti con sentenza passata in giudicato.

Si tratta della sentenza n. 697/2023 del 02.03.2023 del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, dott.ssa Di Maio (v. doc. 5) che ha statuito *“Il ricorso è fondato e va accolto. L'avviso d'addebito impugnato ha ad oggetto “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”. L'art. 1 comma 118° della L. n. 190 del 23.12.2014, stabilisce che (...) Orbene dalla prova è emersa la sussistenza dei requisiti per la fruizione dello sgravio; infatti ... è emersa la totale infondatezza delle richieste dell'istituto con la conseguenza della positiva sussistenza dei requisiti soggettivi dell'azienda e del lavoratore”*.

Il passaggio in giudicato di tale pronuncia, come certificato in atti (v. nota di deposito su citata con allegati) preclude il riesame della medesima questione in fatto.

Pertanto, che si tratti della medesima vicenda tra le stesse parti è pacifico in quanto desumibile dalla motivazione della sentenza suddetta e dagli atti e documenti allegati in tale giudizio (qui prodotti dal [REDACTED] sub doc. 1-5), infatti:



- entrambe le cause (r.g. 4970/2019 da cui trae origine il presente giudizio di appello e il giudizio r.g. 1149/2022) si sono svolte tra le medesime parti, [REDACTED] e l'Inps;

- entrambe le cause hanno ad oggetto la restituzione degli sgravi contributivi ex art. 1, commi 118-124, L. 190/2014 per il dipendente [REDACTED], anche se per distinte mensilità;

- i motivi di illegittimità degli avvisi di addebito sollevati, le richieste di prove formulate e i documenti prodotti sono analoghi nelle due cause in commento.

Ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., *“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”*.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere (v. sent. n.6102/14) che *“in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti”*.(v. anche sent. 26/06/2018, n. 16847).

Indiscusso, quindi, che si sia formato il giudicato riguardo al diritto all'esonero contributivo per il lavoratore [REDACTED], tale statuizione è destinata ad incidere anche sull'esito dell'indagine oggetto del presente giudizio.

In altri termini, il venir meno del presupposto disconoscimento del requisito oggettivo, estende i suoi effetti e rende illegittima ogni pretesa contributiva ad esso correlata.

In proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 13916 del 16/6/2006, hanno precisato che *“In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.. ... In buona sostanza, si tratta di evitare una eccessiva enfaticizzazione della autonomia dei periodi di imposta, privilegiando la possibile considerazione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale, del principio di ragionevolezza e, sul piano processuale, del principio della effettività della tutela”* (cfr. anche *ex multis* S.U. 26482/2007, sez. III 11754/2018).



Nella specie la ricostruzione dell'Inps secondo cui vi sarebbe stato un rapporto antecedente a quello oggetto di sgravio, terminato il 22.05.2015, è smentita dai documenti già prodotti in primo grado dal ricorrente (lettera di dimissioni, estratto contributivo, scheda anagrafico-professionale, tutti indicanti quale data di cessazione del rapporto di [REDACTED] con [REDACTED] il 30.04.2015 e non il 22.05.2015, come sostenuto dall'INPS), mentre, a fronte di allegazioni generiche dell'Istituto che, costituitosi tardivamente, aveva ommesso di specificare gli elementi del pregresso rapporto lavorativo, ostativo alla fruizione dell'agevolazione, e di contestare le deduzioni e i documenti offerti dal [REDACTED], deve ritenersi tardiva la produzione allegata all'atto di appello, così come le proposte nuove argomentazioni difensive.

Inoltre, nel precedente giudizio già definito, in ordine allo sgravio fruito per il lavoratore [REDACTED], sono stati escussi i testimoni che hanno confermato la data di cessazione del rapporto di [REDACTED] con [REDACTED] s.r.l. al 30.04.2015.

Più precisamente, lo stesso lavoratore [REDACTED], ha affermato *“Il mio rapporto di lavoro con [REDACTED] s.r.l. è cessato il 30.04.2015”*; *“Vero che il documento che mi viene mostrato è la lettera delle dimissioni a [REDACTED] s.r.l.”*; *“Vero che il 25 maggio 2015 ho iniziato a lavorare per il sig. [REDACTED] facendogli presente di avere cessato il mio rapporto di lavoro con [REDACTED]”*; *“Ho avuto il colloquio di lavoro la prima settimana del mese di maggio e in quella sede ho fatto presente del mio pregresso rapporto di lavoro mostrandogli la lettera di dimissioni”* (cfr. **doc. 3**, verbale di udienza del 10.11.2022 causa r.g. 1149/2022).

Tali circostanze sono state poi confermate dal teste [REDACTED], già legale rappresentante della [REDACTED], il quale ha dichiarato *“Il sig. [REDACTED] si è dimesso dalla [REDACTED] s.r.l. 30.04.2015”*; *“Vero che il documento che mi viene mostrato (...) è la lettera delle dimissioni rassegnate dal sig. [REDACTED] a [REDACTED]”* (cfr. **doc. 3 cit.**):nonché dal teste [REDACTED] il quale ha riferito che, al colloquio per essere assunto da [REDACTED], il [REDACTED] aveva esibito la lettera di dimissioni dal precedente impiego: *“Ero presente in sede di colloquio e ricordo che il sig. [REDACTED] esibì la lettera di dimissioni dello stesso alla [REDACTED] che mi viene mostrata”* - cfr. **doc. 3 cit.**).

Solo per esaustività di esposizione deve aggiungersi che il gravame principale appare, comunque, infondato.

L'assunto secondo cui vi sarebbe stato un rapporto a tempo indeterminato del [REDACTED] presso altro datore sino al 22 maggio 2015 era errato e smentito dalla produzione documentale del [REDACTED], rimasta incontestata in primo grado.

Più precisamente:

- il [REDACTED] ha lavorato alle dipendenze della [REDACTED] s.r.l. sino al 30.04.2015, come si desume dalla lettera di dimissioni, dal prospetto contributivo e dalla scheda



anagrafico-professionale del lavoratore rilasciata dal Centro per l'impiego l'8.05.2019 (cfr., rispettivamente, doc 10 e 11 prodotti con ricorso e doc. 15 prodotto l'11.02.2020 fasc. primo grado);

- tra la cessazione del citato rapporto con la [REDACTED] s.r.l. e l'assunzione alle dipendenze del [REDACTED], il [REDACTED] non ha intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato, come comprovato dal prospetto contributivo del lavoratore (doc. 10 cit.) e dalla scheda anagrafico-professionale dello stesso (doc. 15 cit.);

- il lavoratore è stato assunto dal [REDACTED] a tempo determinato in data 25.05.2015 (doc. 5, fasc. primo grado);

- successivamente tale rapporto è stato trasformato in indeterminato in data 22.11.2015, con richiesta di esonero contributivo *ex lege* 190/2014 (doc. 6 e 7, fasc. primo grado).

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'Inps, dalla documentazione prodotta in primo grado (mai contestata quanto alla valenza probatoria del suo contenuto) e supportata dalle dichiarazioni testimoniali rese *medio tempore* in analogo giudizio (cfr. doc. 3 prodotto in questo grado) si desume che, nei sei mesi precedenti la trasformazione agevolata a tempo indeterminato, il [REDACTED] non ha intrattenuto alcun rapporto a tempo indeterminato e il datore di lavoro [REDACTED] ha quindi legittimamente fruito dell'esonero contributivo triennale.

Vale ricordare che l'art. 1, co. 118, l. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede testualmente:

*“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma*



*non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”.*

Si tratta di una misura contenuta nella manovra economica del 2015 volta ad incentivare la stabilità nel lungo periodo, prevedendo, a tal fine, un esonero contributivo per 36 mesi in favore delle aziende che procedano con nuove assunzioni con contratti di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato.

Nella fattispecie il [REDACTED] possedeva tutti i requisiti di legge perché:

-era un datore di lavoro privato e non operava nel settore escluso (agricolo) – v. visura camerale sub doc. 2 fasc. I grado;

-aveva dapprima assunto il lavoratore a tempo determinato e poi aveva trasformato il rapporto dello stesso a tempo indeterminato (v. comunicazione di assunzione e trasformazione doc. 5 e 6 fasc. I grado).

Detta trasformazione risulta pienamente equiparata all’assunzione a tempo indeterminato;

-quello stipulato con [REDACTED] non era né un contratto di apprendistato, né un contratto per lavoro domestico (cfr. doc. 5 e 6 cit);

-il contratto di lavoro è stato stipulato nel 2015 (cfr. doc.6);

-sono stati rispettati i tetti temporali e di importo dell’esonero;

-nei sei mesi precedenti la trasformazione il lavoratore non risultava occupato a tempo indeterminato (cfr. estratto contributivo del lavoratore e lettera di dimissioni del lavoratore da precedente impiego presso [REDACTED] s.r.l. con cessazione del rapporto al 30.04.2015, doc. 10 e 11 in fasc. I grado);

-la ditta non aveva già fruito del beneficio per l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore;

-non vi erano stati altri esoneri o riduzioni con riferimento al lavoratore;

-nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (cioè l’ultimo trimestre del 2014) la ditta non aveva avuto rapporti a tempo indeterminato col lavoratore.

Né, peraltro, esistevano società collegate o controllate o comunque facenti capo al [REDACTED].

Come chiarito dalla prassi, il beneficio dell’esonero contributivo triennale di cui alla norma soprarichiamata può conseguirsi anche in caso di trasformazione del rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato.

Infatti, nella **circolare INPS n. 17 del 29/01/2015, al punto 4**, si legge testualmente: *“Pertanto, è da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a*



*tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell'ambito della presente circolare, fruiscano dell'esonero contributivo di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato" (cfr. doc. 12 e, nello stesso senso, la circolare INPS n. 178 del 03/11/2015 sub doc. 13, fasc. I grado).*

Tale equiparazione della trasformazione del rapporto, all'assunzione *ex novo* a tempo indeterminato, costituisce un'interpretazione costituzionalmente orientata ed è anche in linea con la *ratio* della norma di legge, essendo la disposizione espressamente volta a "*promuovere forme di occupazione stabile*" ai sensi dell'art. 1, co. 118, l. 190/2014.

A fronte delle deduzioni del [REDACTED], l'Istituto si è limitato ad asserire l'assenza del requisito oggettivo della mancata occupazione, del [REDACTED], a tempo indeterminato nel semestre precedente, senza fornire elementi anche documentali a sostegno di tale deduzione, volti a suffragare la legittimità della richiesta di pagamento oggetto di opposizione; ha contestato, solo in questa sede, i dati e le emergenze documentali offerti da controparte, effettuando una inammissibile produzione, non giustificata né dal tempo della sua formazione né dall'esigenza di controdedurre a (eventuali nuove) difese di controparte.

Dunque, in disparte l'esistenza del giudicato esterno *inter-partes*, la pretesa per cui è causa appare priva di fondamento.

Ciò, tuttavia, non determina la sollecitata condanna per responsabilità aggravata (qui riproposta, con appello incidentale avverso l'omessa pronuncia) atteso che, non solo il giudicato esterno è intervenuto rispetto ad una opposizione proposta successivamente all'odierno atto di appello, ma anche perché sono certamente insussistenti in concreto, sia la mala fede o la colpa grave dell'Istituto - che, invece, sulla scorta del su citato Unilav, aveva ritenuto che non vi fosse il suddetto requisito oggettivo per l'esonero, riservandosi, dunque, prudentemente, la verifica della attuale *debenza* del credito - che eventuali danni, neppure allegati. (v. Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022).



Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello principale va, quindi, disatteso con la conferma, quanto al merito, della sentenza di primo grado, sia pure con la più estesa motivazione di cui si è dato conto.

È, invece, fondato l'appello incidentale relativo alla violazione dei c.d. minimi di tariffa.

La disciplina regolamentare applicabile *ratione temporis* alla vicenda in esame, in relazione all'epoca della contestata liquidazione, è certamente il d.m. n. 37/2018 che con l'art. 1 comma 1 lett. A) ha rimodulato l'art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Tale **art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014**, nella originaria formulazione, **dettava precisi minimi tabellari ai quali il Giudice era tenuto a conformarsi nella quantificazione delle spese processuali.**

La norma stabiliva, in particolare, che, nella liquidazione del compenso, *si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti; ed altresì che il giudice dovesse attenersi ai "valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".*

La giurisprudenza di legittimità, (richiamata, da **sent. Cass. n. 11788/2023**), aveva, quindi, affermato che *"l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorché il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez. 6 - 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286)."*



La Suprema Corte ha, poi, già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sulla modifica introdotta dal D.M. n. 37/2018, art.1, comma 1, lettera a), all'art.4 su cit., secondo cui i valori medi "possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento" statuendo l'inderogabilità delle "riduzioni massime" (v. **Cass. Ord. n. 1421/2021**, n. 9690 e 9691/2021, sent. n.9815/2023 e n. 11788/2023 cit.).

Con tali pronunce i Giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come l'autorità giudicante non possa scendere al di sotto dei minimi tariffari (se non che adottando un'adeguata motivazione- v. Cass. n.89/2021) nel computo delle spese di lite, in quanto aventi carattere inderogabile; che, peraltro, *"L'approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla trasparenza e all'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi, e si applicano solo in caso di mancata determinazione consensuale degli onorari, restando consentito all'avvocato e al cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 23 novembre 2017, C-427/16 e C-428/16; Quarta Sezione, 4 luglio 2019, C-377/17).*

Anche il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, nel parere espresso n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante "modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55", ha osservato che le cennate modifiche dei parametri erano state introdotte proprio al fine di *"superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale"*, sicché il decreto intendeva *"limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare"*, finalità che era stata perseguita mediante l'espunzione, dagli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, della locuzione "di regola".

È, dunque, evidente, tenuto conto dei criteri esposti, che il regolamento delle spese operato dal Tribunale, con cui è stata liquidata in favore del ricorrente  la somma di euro 2.000,00, debba ritenersi incongruo, oltre che privo di adeguata



motivazione, atteso che con esso il giudice ha chiaramente trascurato di osservare le soglie minime contemplate dalla suddetta normativa regolamentare.

Considerato, infatti, che lo scaglione di riferimento, per le cause di previdenza, era quello compreso tra €5.201,00 ed €26.000,00, in base al valore della controversia (desunto dall'importo richiesto dall'Inps con l'avviso di addebito annullato), il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto scendere al di sotto dei parametri minimi, commisurati ad un importo non inferiore ai parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi (e non oltre il 70% per la fase istruttoria, ove non espletata alcuna particolare attività).

Facendo corretta applicazione dei criteri direttivi su delineati il Tribunale avrebbe dovuto, infatti, attenersi ai seguenti importi minimi, (pure considerando l'oggetto e l'impegno professionale profuso in relazione alla non particolare complessità della controversia e tenuto conto della fase istruttoria svolta con ulteriore produzione documentale):

- fase di studio, €443,00,
- fase introduttiva, €370,00,
- fase di trattazione/istruttoria, € 1.110,00
- fase decisoria, € 963,00,

per un importo complessivo pari ad euro 2.886,00 a titolo di spese processuali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

In termini conclusivi, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, limitatamente al capo afferente al regolamento delle spese di primo grado, con condanna dell'I.N.P.S., al pagamento, in favore di XXXXXXXXXX, della somma complessiva di euro 2.886,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

Le spese di questo grado vanno compensate per un terzo, tenuto conto del parziale rigetto dell'appello incidentale.

Per la restante quota seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore di XXXXXXXXXX, in base ai medesmi parametri su indicati, secondo i minimi tariffari (ma con la riduzione per la fase istruttoria sino al 70% - e così € 480,00 - in ragione delle reiterazione delle stesse difese- v. Cass Ord n. 23798/2019 *"in tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio*).



Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 *quater*, DPR n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 *bis*, DPR n.115/02.

**P.Q.M.**

La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2794/2021 del 28 giugno 2021 emessa dal Tribunale GL di Palermo, liquida le spese processuali del 1° grado di giudizio in € 2.886, 00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e condanna l'Inps al pagamento delle stesse in favore di .

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Compensa per un terzo le spese di questo grado e condanna l'Inps al rimborso della restante quota in favore dell'appellato che liquida in € 1.376,00, a titolo di compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.

Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Palermo, il 7 dicembre 2022

**Il Consigliere estensore**

*Cinzia Alcamo*

**Il Presidente**

*Michele De Maria*

